

(N. 2001)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1951

Classificazione, ai fini della bonifica,
dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 1 e 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, (norme per la bonifica integrale) prevedono, tra l'altro, la classificazione, come comprensori di bonifica di prima categoria, di quei territori estensivamente utilizzati, per gravi cause di ordine fisico e sociale, e suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, che hanno quindi eccezionale importanza ai fini della colonizzazione e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose.

Non vi è dubbio che tutte le zone in cui avrà applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841, rispondono a tali caratteristiche: in primo luogo perchè in esse è particolarmente diffuso il sistema di coltivazione estensiva, ed in secondo luogo perchè esse rivestono senza altro eccezionale importanza ai fini della colonizzazione.

La legge 12 maggio 1950, n. 230, emanata per la colonizzazione dell'altipiano silano e dei territori Jonici contermini, nell'articolo 1, indica il territorio in cui trova applicazione la legge stessa, e l'ultimo capoverso dello stesso

articolo ne stabilisce la classifica quale comprensorio di prima categoria.

La legge 12 ottobre 1950, n. 841, all'articolo 1 autorizzava il Governo della Repubblica ad applicare le norme della legge 13 maggio 1950 a territori da individuare successivamente.

In mancanza di una specifica determinazione dei comprensori, non si provvede, in quella legge, a stabilire la classifica.

Coi successivi decreti presidenziali 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69 e 70 e 27 aprile 1951, n. 264 e 265, tali territori sono stati in seguito individuati. Ma in essi non vi è neanche espressa la classifica di comprensorio di prima categoria, dovendo questa avvenire per legge, come dispone il 1° capoverso dell'articolo 3 del regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933.

Appare quindi opportuno ovviare a tale lacuna formale provvedendo, con apposita legge, a classificare tutti i territori ormai individuati e nei quali debbono applicarsi le norme delle leggi 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, come comprensori di bonifica di

prima categoria, fossero o non fossero precedentemente già classificati.

Infatti i territori non classificati costituiscono in genere la maggior parte delle zone sottoposte all'azione degli Enti di riforma.

L'impossibilità che ne deriverebbe di eseguire in dette zone opere pubbliche di bonifica accollerebbe ai bilanci degli Enti ed alla iniziativa privata la risoluzione di problemi tanto ingenti e difficoltosi che l'opera della riforma ne verrebbe ad essere grandemente intralciata e forse soffocata.

Deve anche prendersi in considerazione il duplice grave inconveniente di carattere economico che conseguirebbe dal dover eseguire le opere di bonifica come opere di competenza privata: in primo luogo per i futuri assegnatari dei nuovi poderi da costituire, ai quali

potrebbe addebitarsi fino ai due terzi dell'importo delle opere; in secondo luogo per i proprietari non espropriati, ma interessati alle opere, che dovrebbero essere chiamati a contribuire ad una aliquota che sarebbe in ogni caso sensibilissima.

In definitiva, quindi, l'applicazione della legge porterebbe, sia per i nuovi piccoli proprietari che per quelli adiacenti, oneri finanziari insostenibili per l'economia dei terreni condotti. Tali oneri oltre tutto creerebbero una grave sperequazione fra gli assegnatari compresi nelle superfici classificate e quelli che ricadrebbero nelle zone non classificate. Sperequazione che non trova nessuna giustificazione nè dal lato tecnico, nè dal lato giuridico, nè da quello equitativo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I territori determinati con i decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69, 70 e 27 aprile 1951, n. 264 e 265, sono classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 265, comprensori di bonifica di prima categoria.